

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4045 di mercoledì 05 luglio 2017

Da RSPP a Consulente della Sicurezza sul Lavoro

Una riflessione sull'opportunità di ridenominazione il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" a "Consulente della Sicurezza sul Lavoro".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0434] ?#>

Fin dal varo del D.Lgs. 626 quando si parla del ruolo, delle conoscenze e delle competenze del "**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**" ? esterno o interno ? e si affrontano le problematiche riguardanti l'individuazione dei soggetti che possono aver causato un infortunio, un infortunio invalidante, una malattia professionale o un infortunio mortale, si è di fronte, ancora oggi, alla convinzione che la responsabilità dell'evento non possa essere che di quel soggetto indicato "**Responsabile**", a maggior ragione con la lettera "**R**" maiuscola.

Nella fattispecie, a parere dello scrivente, la semplice denominazione di "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*", e per i *Compiti* che svolge all'interno dell'azienda, ha accentuato e in un certo senso influenzato l'individuazione delle responsabilità per l'accadimento dell'evento infortunistico, nella considerazione che "*Responsabile*" indica - nella sua immediata percezione aziendale ? il soggetto che ne deve rispondere. Questo a fronte anche delle attività lavorative che il D.Lgs. 81 richiede al *Servizio di Prevenzione e Protezione* ed il ruolo che gli affida il Datore di Lavoro quando formalmente lo designa "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*".

Pertanto la semplice denominazione di "*Responsabile*" trae ancora oggi in inganno, a causa, come fatto cenno, del reale o falso gioco lessicale dell'uso della parola stessa all'interno dell'azienda. Per contro invece avrebbe avuto un altro significato immediato se fosse stato trascritto "*responsabile*" - con la semplice lettera "r" minuscola - fin dall'inizio del varo del D.Lgs. 626 prima e del D.Lgs. 81 dopo, i quali, tra l'altro, riportano la semplice traduzione di "*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*" in lettere minuscole, in linea con la Direttiva Europea 89/391 sulla sicurezza sul lavoro.

Questa premessa potrebbe indurre a ritenere che si voglia ridurre questa denominazione di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione*" ad un paradosso o ad un semplice significato lessicale, e potrebbe indurre, a prima vista, a far pensare che possa essere un inutile ed inopportuno esercizio di critica, anche poco costruttiva, fino anche ad escluderlo da una possibile discussione o confronto.

Per contro, invece, è oramai riconosciuto che denominare "*Responsabile*" il soggetto a capo del "*Servizio di Prevenzione e Protezione*", è stato un errore in quanto, in caso di accadimento dell'evento infortunistico, altera ancora oggi la ricerca mirata delle responsabilità in materia e accentua la confusione, che invece richiede - in particolare nelle aule di formazione - ulteriori approfondimenti e specificazione del ruolo, delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti, quali il *Datore di Lavoro*, il *Dirigente*, il *Preposto* ed il *Lavoratore*.

Anche da parte delle Associazioni professionali più significative presenti in Italia è stato tentato, paradossalmente, di "rimuovere" la parola "*Responsabile*" sostituendola con "Addetto", o "Coordinatore", o "Operatore", o "Tecnico", a fronte del quale si dovrebbe prendere atto che anche le Associazioni hanno tentato di gestire "timidamente" tale richiesta di ridenominazione, provando a trasferire ai "Soggetti Istituzionali" e alle "Parti Sociali" questa necessità avvertita dalla base associativa ovviamente più interessata: i "*Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione*" .

Perché questo? A parere dello scrivente, e soprattutto in una visione europea dell'organizzazione e della gestione della sicurezza sul lavoro in azienda, rispetto all'attuale definizione di "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*", bisognerebbe prendere atto che questa denominazione deve essere rivista rispetto ai contenuti proprio della Direttiva Europea 89/391, non trascurando in parallelo ad avere un confronto con l'"*Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro*" di Bilbao, allo scopo di valutare più propriamente una auspicata ridenominazione del "*Servizio di Prevenzione e Protezione*" , in una denominazione invece più comune ed omogenea operante in tutti i Paesi della Comunità Europea.

In questo contesto la traduzione più comune e corrente di "*occupational safety*", riportata nella Direttiva Europea 89/391, è "*sicurezza sul lavoro*", mentre "*responsable of service*" non può che non essere, nel comune lessico organizzativo e gestionale, quel "*responsabile del servizio*", inteso come quel soggetto aziendale che risponde della sua attività lavorativa rispetto al ruolo ed ai compiti assegnati dal Datore di Lavoro, come nel caso per esempio del responsabile della "Direzione di Produzione", o del responsabile della "Direzione del Personale", o del responsabile del "Servizio Legale" e/o di altre "funzioni" presenti nell'organizzazione aziendale disegnata dal Datore di Lavoro.

Di conseguenza, c'è da prendere atto che l'attuale denominazione italiana di "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*" indica quel soggetto che la Comunità Europea ed internazionale specifica come "*Occupational Safety Expert*" o "*Consultant*", o "*Manager*", o "*Director*", o "*Practitioner*", o "*President*" a seconda le denominazioni più ricorrenti in ambito internazionale e/o della posizione di lavoro, del livello e del grado di responsabilità della funzione occupata nella scala gerarchica organizzativa e gestionale all'interno dell'azienda.

L'analogia in Italia su altre tematiche specialistiche riguarda per esempio il "*Consulente del Lavoro*" che altro non è che quel professionista, a supporto del Datore di Lavoro, chiamato a rispondere del proprio lavoro su una specifica tematica e da sempre riconosciuto (*alla stessa stregua di altre denominazioni come: Consulente Tributario; Consulente Legale; Consulente Editoriale; ecc.*) come quel professionista che cura il rapporto tra l'azienda e le varie istituzioni dello Stato come l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL ed altri Enti di Stato.

Venendo alla proposta, l'intento è quello di adottare una riconosciuta denominazione internazionale come quella di "*Occupational Safety Consultant*" in "*Consulente della Sicurezza sul Lavoro*" in sostituzione dell'attuale "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*" , in quanto, a parere dello scrivente, è la denominazione più adatta ad indicare quel *Consulente "esterno"*, al quale il Datore di Lavoro deve ricorrere per avere consigli o chiarimenti nel campo inerente la concreta attuazione in azienda del D.Lgs. 81/2008 e più in generale un supporto specialistico su tutte le leggi vigenti in materia di *Salute, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente*. Inoltre, chi si occupa di formazione professionale, sa che il Consulente di queste tematiche deve avere conoscenze e competenze per gestire altre problematiche "trasversali", oltre a quelle di Sicurezza sul Lavoro (la c.d. "Safety"), come le problematiche riguardanti l'Ambiente, o i Sistemi o i Modelli di Organizzazione e Gestione, o l'Igiene degli Alimenti o l'HACCP ed altre complesse tematiche, in particolare in aziende di medie e grandi dimensioni.

Stesse considerazioni riguardano il "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*" "*interno*" che può essere semplicemente denominato responsabile del "*Servizio Sicurezza sul Lavoro*", o "*Ufficio Sicurezza sul Lavoro*", o "*Direzione*

"Sicurezza sul Lavoro" e così via, a seconda della scala gerarchica aziendale occupata dalla posizione di lavoro, in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.

C'è da rilevare la testimonianza di "Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione" che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altri colleghi o consulenti presenti nei Paesi della Comunità Europea che hanno potuto constatare che denominarsi "*Occupational Safety Consultant*" sia stata storicamente la denominazione più riconosciuta. Inoltre, la denominazione di "*Consulente della Sicurezza sul Lavoro*" ("*Occupational Safety Consultant*") o responsabile del "*Servizio Sicurezza sul Lavoro*" deve essere vista in un'ottica non solo di più potenziali occasioni occupazionali a livello europeo - a fronte soprattutto di una buona conoscenza e padronanza della lingua inglese o di altre importanti lingue straniere - ma anche per la denominazione più rispondente alle reali necessità organizzative e gestionali delle aziende c.d. a vocazione globale, come le Multinazionali italiane o quelle presenti in Italia ed in Europa.


In merito, e venendo alle conclusioni, per evidenziare l'intento della proposta, si riporta di seguito un significativo "stralcio" di una recente lettura di un "**Upcoming events**" promosso e pubblicizzato proprio dall'"**European Agency for Safety and Health at Work**" di Bilbao che presentava un Convegno in Italia in questi termini:

"The implementation in Italy of new EU Directives, together with change in workforce, with special reference to aging, launch new legislative and practice challenges to Employers, Managers, Workers, but especially for Occupational Doctors and Occupational Safety Experts, like Prevention And Protection Services' Responsibilities, in Italy known with the acronym "RSPP".

L'Agenzia Europea presentava questo evento, ma nella impossibilità e/o nella accertata difficoltà di tradurre "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*" - previsto tra l'altro solo in Italia - non ha potuto fare altro - per pubblicizzare l'evento stesso in tutti i Paesi delle CEE - che riportare nella locandina la denominazione di "**Occupational Safety Expert**". Nel contempo, dovendo l'Agenzia prendere atto che in Italia questo esperto di sicurezza sul lavoro è denominato "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*", a margine della nota, e per giustificare l'impossibilità di tradurre questo termine in inglese, si è dovuta avventurare in una impossibile traduzione "*like Prevention And Protection Services' Responsibilities, in Italy know with the acronym "RSPP"*".

In conclusione, lasciando a ciascun lettore la valutazione positiva o negativa di possibili aspetti applicativi, da parte dello scrivente, appare comunque utile ed opportuno precisare che, sulla base anche delle varie sentenze della Cassazione, la parola "responsabile" è comunque propria nei confronti del "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*" in quanto, anche se il D.Lgs. 81 ne ha escluso sanzioni penali, questo non significa che i "*Responsabili*" siano esonerati da qualsiasi responsabilità di tipo penale per negligenza, imprudenza ed imperizia derivante dall'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'incarico ricevuto dal Datore di Lavoro. In definitiva l'assenza di sanzioni da parte del D.Lgs. 81 non può indurre a pensare che il "*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*" goda di una posizione privilegiata o che, addirittura, possa essere esente da qualsivoglia responsabilità in materia di Salute, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.

Donato Eramo



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.